PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 14.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge senatori Toia ed altri: Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (Approvata dal Senato) (4231); Giuseppe Drago ed altri: Disposizioni in favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme (3478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri: « Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia », già approvata dal Senato nella seduta del 24 luglio 2003; e dei deputati Giuseppe Drago ed altri: « Disposizioni in favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, adottando un testo unificato risultante dagli emendamenti approvati, e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 febbraio 2005.

In considerazione del fatto che probabilmente nella giornata di domani non sono previste votazioni in Assemblea, ritengo che, ove nulla osti da parte dei colleghi, la Commissione possa concludere l'esame dei provvedimenti nella giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE CAMINITI, *Relatore*. Il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, ma soprattutto di quello della Commissione bilancio; infatti, grazie al parere espresso da tale Commissione, il provvedimento può contare su maggiori risorse finanziarie che consentiranno di affrontare adeguatamente tutte le problematiche riguardanti i soggetti malati di celiachia.

Nel testo licenziato in sede referente non figura più il precedente articolo 5, che riguardava l'etichettatura dei prodotti contenenti il glutine, perché una direttiva comunitaria, che sarà recepita dal disegno di legge comunitaria 2004, prevede obbligatoriamente di inserire nell'etichetta tutte le sostanze presenti nei prodotti alimentari.

Il testo unificato, che si compone di sette articoli, affronta la tematica della protezione dei soggetti malati di celiachia, che viene riconosciuta come malattia sociale, e tende, con una serie di interventi elencati negli articoli, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da questa patologia attraverso una serie di norme riguardanti la diagnosi precoce della malattia e la prevenzione delle complicanze e, soprattutto, a favorire l'inserimento di questi malati nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un più sicuro sostegno nei servizi della ristorazione collettiva.

In particolare, l'articolo 3 è volto a facilitare la diagnosi precoce, che rappresenta un aspetto importante per questa affezione; infatti, molte volte i pazienti convivono a lungo con questa malattia senza avere una diagnosi. A questo scopo sono previsti specifici corsi di formazione e aggiornamento professionale che consentano al medico di individuare celermente i soggetti affetti dalla malattia.

Nell'articolo 4 si afferma il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti privi di glutine per garantire una alimentazione equilibrata.

L'articolo 5 prevede che il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici debba indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia, perché alcune volte gli eccipienti dei farmaci contengono glutine che ha ripercussioni sulla salute del malato. Sottolineo, infine, che al comma 2 dello stesso articolo è prevista un'attività di informazione e di aggiornamento professionale rivolto ai ristoratori e agli albergatori per venire incontro a coloro che sono affetti da questa malattia.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Desidero, innanzitutto, ringraziare l'intera Commissione per il lavoro svolto, anche perché su questo specifico tema eravamo fortemente in ritardo; ritengo quindi importante che il testo sia approvato celermente, dando così una risposta reale alle associazioni che da tempo lo sollecitano. Mi auguro che si possa procedere subito all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Propongo inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15,05 di oggi.

Chiedo ai gruppi di esprimere i loro orientamenti in merito.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor presidente, il mio gruppo non intende presentare alcun emendamento.

GRAZIA LABATE. Anche il mio gruppo non presenterà proposte emendative al testo in esame.

PRESIDENTE. Sospendo, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14,50, è ripresa alle 15,05.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, porrò direttamente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GRAZIA LABATE. Sento il dovere di ringraziare il relatore per come ha condotto i lavori su questa tematica, dimostrandosi non solo estremamente sensibile e interessato alle motivazioni che circa cinquecentomila malati di celiachia ci hanno esposto nel corso delle audizioni, ma anche attento ai suggerimenti di tutte le componenti politiche, compresa quella cui appartengo. Noi non soltanto volevamo che questa affezione fosse riconosciuta come malattia sociale, ma intendevamo soprattutto individuare una serie di strumenti che consentissero di assicurare un sistema di prevenzione, di ottenere una diagnosi precoce e di garantire un sistema di incentivi riguardo all'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine, che sono molto costosi. Inoltre, il provvedimento consente di dare vita ad un sistema di formazione e ricerca nel campo della celiachia, di cui l'Italia è stata finora carente.

Sono convinta che abbiamo svolto un ottimo lavoro e concordo con il relatore sul fatto che il parere della Commissione bilancio, incrementando le risorse finanziarie, ha consentito da un lato di sostenere la ricerca e, dall'altro, di dare corso al riconoscimento di questa patologia come malattia sociale.

Per tali ragioni, il gruppo dei Democratici di sinistra voterà in modo convinto a favore del testo in esame.

CESARE CAMPA. Esprimo la mia soddisfazione per il provvedimento che sta per essere approvato e ringrazio il relatore per la particolare attenzione posta su questa tematica.

Mi auguro che anche la proposta di legge C. 3687, recante disposizioni in favore dei medici specializzandi, possa essere approvata al più presto.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Anch'io non posso che rivolgere un ringraziamento al collega Caminiti sia per aver affrontato questo tema con grande rigore scientifico, sia per la capacità politica dimostrata attraverso una grande disponibilità al confronto; va detto, infatti, che le nostre proposte emendative sono state ampiamente recepite nel corso dell'esame in sede referente.

Questo provvedimento permetterà finalmente di dare una risposta ai soggetti affetti da celiachia che, purtroppo, non è una malattia rara. La legge che sarà approvata svilupperà un'azione significativa in direzione della prevenzione, della diagnosi precoce, della cura e anche dell'informazione. Il testo contiene infatti norme che vanno oltre la sfera sanitaria e che afferiscono alle attività produttive e alla necessità di etichettature in linea con le normative europee e contenenti informazioni chiare e serie ai cittadini.

Per tutti questi motivi, il mio gruppo voterà a favore del provvedimento.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Esprimo un ringraziamento non formale, ma sentito, al collega Caminiti, che con grande impegno e con pazienza certosina ha consentito di concludere l'iter del provvedimento, che aveva incontrato una serie di difficoltà. È importante che nel testo assuma notevole rilievo la diagnosi precoce, che non è cosa semplice da mettere in pratica, essendo molte le persone affette da questa malattia che non sanno di esserlo e lo scoprono solo dopo molti anni.

Ritengo, quindi, che il provvedimento in esame migliorerà notevolmente la qualità della vita di questi soggetti, rendendoli anche più felici.

CARLA CASTELLANI. Annuncio anch'io con convinzione il voto favorevole del mio gruppo su questo provvedimento, che va nella direzione di prevenire tutte le cause e i problemi che genera questo tipo di malattia. Ringrazio anch'io il relatore per aver saputo cogliere tutti gli aspetti e recepire tutti i suggerimenti che sono stati avanzati nel corso dell'esame in Commissione.

Questo provvedimento è molto importante in quanto disciplina i diversi aspetti

riguardanti questa malattia, dalla diagnosi precoce alla prevenzione, fino all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine. Nel ribadire, quindi, il voto favorevole del mio gruppo, auspico che anche su altre malattie di carattere sociale possa registrarsi un'analoga attenzione.

LUANA ZANELLA. Anch'io ringrazio sentitamente il collega Caminiti per il lavoro svolto e, soprattutto, per la disponibilità che ha avuto nell'accogliere gli emendamenti dell'opposizione volti a definire un testo che ci trova assolutamente concordi. Considero infatti rilevante l'introduzione di strumenti volti ad assicurare una diagnosi precoce della malattia, un'informazione adeguata e la possibilità di agevolare, anche socialmente, quanti sono affetti da questa patologia.

Concordo in particolare sull'importanza dell'articolo 5, che obbliga le case farmaceutiche ad indicare con chiarezza sul foglietto illustrativo se un prodotto possa essere assunto senza rischio da questi soggetti. Pertanto preannuncio il voto favorevole del mio gruppo sul testo unificato.

GIUSEPPE CAMINITI, *Relatore*. Intervengo soltanto per esprimere apprezzamento per le modalità con cui si sono svolti i lavori. Ringrazio l'intera Commissione e il rappresentante del Governo e rivolgo un ringraziamento particolare alla collega Labate, che mi è stata molto vicina nella formulazione del testo.

Ringrazio, inoltre, gli uffici della Camera ed in particolar modo la dottoressa Colletti e il dottor Perna, che mi hanno supportato nella stesura di questo provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Buontempo, Giulio Conti, Costa, Di Virgilio, Anna Maria Leone, Parodi e Petrella sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Lo Presti, Losurdo, Perrotta, Campa, Maninetti, Tarantino e Guerzoni.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul testo unificato di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge senatori Toia ed altri; Giuseppe Drago ed altri: « Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia » (4231-3478):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì*:* Baiamonte, Battaglia, Borriello, Burani Procaccini, Burtone, Caminiti, Campa, Castellani, Galeazzi, Giacco, Guerzoni, Labate, Losurdo, Lo Presti, Lucchese, Gianni Mancuso, Maninetti, Massidda, Milanese, Minoli Rota, Palumbo, Perrotta, Stagno d'Alcontres, Tarantino e Zanella.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa l'11 marzo 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Testo unificato approvato dalla Commissione.

NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA

ART. 1.

(Definizione).

1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

ART. 2.

(Finalità).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca.

3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2, sono rivolti ai seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca;

b) migliorare le modalità di cura dei malati celiaci;

c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;

d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;

e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;

f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;

g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;

h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

ART. 3.

(Diagnosi precoce e prevenzione).

1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della

classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;

c) definire i *test* diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

ART. 4.

(Erogazione dei prodotti senza glutine).

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.

2. I limiti di spesa di cui al precedente comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministero della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato, nonché le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in 265.000 euro annui a decorrere dal 2005.

ART. 5.

(Diritto all'informazione).

1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in 500.000 euro annui a decorrere dal 2005.

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 765.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente

utilizzando le proiezioni per gli anni 2005-2006 dell'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica

14STC0016270